

N. 8/2002

Concordato preventivo

TRIBUNALE di VERONA

In composizione collegiale, in persona di:

Dott. Pier Paolo Lanni	- presidente -
Dott. Luigi Pagliuca	- giudice rel -
Dott. Cristiana Bottazzi	- giudice -

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.6.21 ha pronunciato il seguente

DECRETO

, in qualità di ex soci di , dopo aver premesso:

- che con sentenza in data 7-21.6.2004 il Tribunale di Verona aveva omologato il concordato preventivo presentato da ;
 - che nella fase esecutiva del concordato le somme per complessivi euro 165.746,88 destinate ai creditori irreperibili erano state versate su apposito libretto bancario (n. 013153/013 acceso presso), depositato in data 4.2.14 presso la cancelleria fallimentare unitamente all'elenco dei creditori;
 - che con provvedimento in data 3.6.2014 il Tribunale di Verona aveva dichiarato chiusa la procedura di concordato per completa esecuzione degli obblighi concordatari, avendo accertato il pagamento di tutti i creditori concorsuali nelle percentuali promesse;
 - che in data 19.12.14 era stata posta in liquidazione e che nel verbale di finale liquidazione del 30.12.14 era stato specificato che le disponibilità liquide della società, ivi comprese quelle eventualmente rinvenienti dallo svincolo delle somme destinate ai creditori irreperibili, a seguito della cancellazione ed estinzione della società sarebbero state assegnate nella misura del 50% a testa a favore dei due soci, odierni reclamanti;
 - che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.7.15 con conseguente sua estinzione e successione dei due soci nei rapporti attivi e passivi ad essa già relativi, ivi compresa la pretesa restitutoria delle somme di cui sopra;
 - che con istanza in data 22.8.19 i due soci avevano quindi richiesto lo svincolo a loro favore delle somme già depositate a favore dei creditori irreperibili del concordato di e da questi non richieste;
- ovvedimento in data 21.11.19, aveva rigettato tale richiesta, dovesse trovare applicazione analogica il disposto di cui all'art. 117, c. 4 l.fall e che pertanto, essendo decorsi cinque anni dal deposito, le somme dovessero essere incamerate dallo Stato,

hanno proposto tempestivo reclamo ex art. 164 e 26 l.fall avverso tale provvedimento di diniego del GD, insistendo quindi nella richiesta di svincolo delle somme di cui sopra a loro favore.

Ritengono i reclamanti che il disposto dell'art. 117, c.4 l.fall nella sua attuale formulazione, oltre a non poter essere applicabile nella fattispecie *ratione temporis* (essendo stata modificata la norma nel 2006, dopo l'omologa del concordato intervenuta nel 2004), costituirebbe comunque disposizione speciale ed eccezionale relativa al fallimento che, in quanto non richiamata o replicata dalle norme che disciplinano la destinazione delle somme ai creditori irreperibili nel concordato preventivo, non sarebbe applicabile neppure analogicamente a tale ultima procedura concorsuale.

Evidenziano poi i reclamanti che essendosi le pretese dei creditori irreperibili ormai prescritte, per essere decorsi ben più di dieci anni dall'omologa del concordato, e non potendo essere le stesse devolute al FUG stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 117, c. 4 l.fall, l'intero importo oggetto di deposito nel 2014 dovrebbe essere a questo punto svincolato a loro favore, in qualità di successori nell'originaria pretesa restitutoria in capo alla società estintasi.

Ritiene il Collegio che il reclamo non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni appresso indicate.

In primo luogo, va evidenziato che il deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili, secondo le modalità stabilite dal Tribunale nel decreto di omologa (art. 180/6 l.fall) ovvero – come nella fattispecie - dal Giudice delegato con separato provvedimento (art. 185/2 l.fall, che richiama l'art 136/2 l.fall, norma in vigore anche al momento dell'omologa del concordato di _____), costituisce la modalità mediante la quale il debitore in concordato adempie – e quindi estingue – la propria obbligazione di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile.

Il deposito della somma su conto o libretto bancario o postale (a seconda di quanto stabilito dal Tribunale o dal GD) equivale, quindi, a pagamento per il debitore, con conseguente sua liberazione da ogni obbligo.

In particolare, deve ritenersi che gli effetti che si producono siano quelli propri dell'offerta di pagamento e del deposito in caso di mora del creditore, ossia la definitiva liberazione del debitore dall'obbligazione che comporta anche – e necessariamente – l'impossibilità da parte sua di ritirare e chiedere in restituzione in un momento successivo la somma depositata (vedi art. 1210, c. 2 cc) .

Il tutto con la precisazione che, in ambito concordatario, deve ritenersi che il provvedimento del GD che ex art. 185/2 l.fall dispone il deposito (reclamabile al Collegio ex art. 164 l.fall) tenga luogo della sentenza che accerta e dichiara la validità del deposito.

D'altra parte, tale ricostruzione degli effetti sostanziali conseguenti al deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili nel concordato preventivo:

- risulta coerente con i principi generali previsti dal codice civile in tema di estinzione dell'obbligazione in caso di mora del creditore (e, in caso di irreperibilità, si determina evidentemente una condizione di mora del creditore nel ricevere il pagamento dovuto)

- trova indiretta conferma anche nel disposto dell'art 117 l.fall anteriore alla riforma del 2006, il quale prevedeva espressamente che il certificato di deposito della somma a favore del creditore irreperibile equivallesse a "*quietanza*", in tal modo confermando che tale deposito, per il debitore,

equivale a un pagamento ad estinzione della propria obbligazione, con conseguente definitiva impossibilità di rivendicare in momento successivo la restituzione di quanto pagato.

Pertanto, mediante il deposito equivalente a pagamento, il debitore risulta liberato ed esce definitivamente di scena e, per tale assorbente ragione, non può più vantare alcun diritto sulle somme depositate (le quali, nei rapporti con il creditore irreperibile, costituiscono il corrispettivo, ridotto per effetto della falcidia concordataria, della prestazione a suo tempo ricevuta da tale creditore ovvero la prestazione dovuta in base ad altro titolo, contrattuale o extracontrattuale, vantato da tale creditore e fonte di obbligazione per il debitore).

Deve perciò ritenersi che anche _____, mediante il deposito dell'importo complessivo di euro 165.746,88 a favore dei creditori irreperibili su un libretto bancario come da disposizioni del GD, avesse definitivamente assolto alla propria obbligazione di pagamento verso tali creditori, senza poter più successivamente vantare alcun diritto alla restituzione di tali somme in caso di mancato incasso da parte dei creditori.

Di conseguenza, neppure oggi i suoi ex soci hanno alcun diritto a percepire le somme non reclamate dai creditori irreperibili, sicché per tale assorbente ragione la pretesa restitutoria azionata va senz'altro rigettata.

Seppur non strettamente necessario ai fini della decisione, appare opportuno chiarire anche quale debba essere, allora, la destinazione delle somme non più reclamate dai creditori irreperibili.

In proposito va evidenziato che, a seguito del deposito su libretto o conto corrente, viene ad instaurarsi tra le Poste o la banca e il creditore irreperibile un rapporto contrattuale in forza del quale il depositario diviene debitore di quanto versato direttamente nei confronti dello stesso creditore irreperibile avente diritto al pagamento.

In mancanza di espressa previsione di legge che disponga diversamente, quindi, decorso il termine di prescrizione decennale (che, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, può decorrere solo dopo la richiesta di restituzione da parte dell'avente diritto: cfr Cass. 788/12, Cass. 8998/21), sarebbero proprio le Poste o la banca depositaria ad avere diritto ad incamerare definitivamente le somme.

Tuttavia, tale disciplina ordinaria risulta da tempo espressamente derogata per legge, in ipotesi di deposito giudiziario di somme.

Invero:

- dapprima, per effetto di quanto disposto dal RD 149/10 (artt. 2 e 12) e dal DM 20 dicembre 1952 (art. 164), era stato previsto che il deposito giudiziario di somme dovesse avvenire su un libretto postale nominativo da depositare in cancelleria; che decorsi cinque anni, se la somma non era rivendicata, la cancelleria dovesse estinguere il libretto ed emettere per il controvalore un mandato a favore della _____ (dal 2003 a favore di _____); che una volta decorso anche il termine di prescrizione decennale senza che le somme fossero rivendicate le stesse dovessero essere definitivamente incamerate dallo Stato. Disciplina, questa, ritenuta applicabile anche nel caso in cui il deposito fosse avvenuto su un libretto bancario anziché postale (tale equiparazione, in relazione al deposito giudiziario ex art. 495 cpc in tema di conversione del pignoramento nell'espropriazione forzata, era stata espressamente sancita

anche dal Ministero della Giustizia con la circolare n. S/36-U 1492 del 20 agosto 1993, Aff. Civ. Segr);

- successivamente, con il DL 143/08 (convertito con legge 181/08), in vigore dal 17.9.2008, istitutivo del Fondo unico di giustizia (Fug) è stato previsto che siano devoluti a tale fondo, con i relativi interessi, i proventi dei *“depositati presso Poste Italiane spa, banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia”* (art. 2, c. 2bis del DL).

Ritiene il Collegio che, in mancanza di specifica disciplina espressa nella legge fallimentare in relazione al concordato preventivo e dovendosi effettivamente ritenere eccezionale e quindi applicabile solo al fallimento la disposizione di cui all’art 117, c. 4 l.fall (in quanto non richiamata dagli artt. 180, c. 6 e 185, c. 2 l.fall relativi al deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili nel concordato preventivo), proprio quella di cui al DL 143/08 sia la disciplina applicabile in relazione alla destinazione delle somme depositate a favore dei creditori irreperibili nel concordato preventivo e da questi successivamente non reclamate.

Invero, la disposizione di cui sopra, per la sua ampia formulazione e per la finalità che la ispira (garantire allo Stato, per finalità di cassa, l’acquisizione di tutte le somme oggetto di deposito giudiziario e non reclamate dagli aventi diritto), deve ritenersi riferita ai depositi giudiziari effettuati in qualsiasi procedimento civile, con conseguente sua applicabilità anche a quello di concordato preventivo (che appare in particolare riconducibile al novero dei procedimenti speciali a cui si riferisce la norma).

Né può ritenersi che, in ambito di procedure concorsuali, tale disciplina sia applicabile al solo fallimento (con esclusione, quindi, sia del concordato preventivo che di quello fallimentare) per il fatto che lo stesso DL 143/08, all’art. 2, comma c-ter, preveda che siano devolute al FUG anche le somme di cui all’art 117, c. 4 l.fall, norma come detto applicabile solo in caso di fallimento.

Invero, ad avviso del Collegio tale espresso richiamo non si è reso necessario al fine di comprendere anche quello fallimentare tra i procedimenti civili a cui è applicabile la disciplina sulla devoluzione allo Stato delle somme depositate e non reclamate dagli irreperibili, sul presupposto che in mancanza di tale disposizione lo stesso vi sarebbe stato escluso in quanto non qualificabile quale *“procedimento civile speciale”* (dal che deriverebbe che la disciplina del DL 143/08, in mancanza di espressa previsione, non sarebbe invece applicabile in caso di concordato preventivo o fallimentare).

Va infatti considerato che, al momento dell’entrata in vigore del suddetto DL (17.9.2008), il testo dell’art 117, c. 4 l.fall era stato già modificato (con la riforma del 2006) ed era stato già previsto che, in difetto dei presupposti per l’accrescimento a favore degli altri creditori, le somme depositate e non reclamate dai creditori irreperibili, decorsi cinque anni dal deposito, dovessero essere incamerate dallo Stato ma mediante il versamento *“all’entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”* .

La previsione di cui all'art. 2 c-ter DL 143/08 si era quindi resa necessaria non per garantire la devoluzione allo Stato delle somme non reclamate dai creditori irreperibili nel fallimento (finalità già conseguita con la modifica dell'art 117 l.fall operata nel 2006), quanto piuttosto al diverso fine di evitare che solo rispetto al fallimento fosse stabilita, per legge, una destinazione (all'entrata del bilancio dello Stato gestita dal Mef) delle somme non reclamate dagli irreperibili, diversa da quella (versamento al FUG) stabilita in generale dal DL 143/08 per tutti gli altri depositi giudiziari avvenuti nell'ambito di diversi procedimenti civili.

Pertanto, per le ragioni che precedono, la disciplina di cui al DL 143/08 deve ritenersi applicabile anche al concordato preventivo (oltre che a quello fallimentare).

Inoltre, alla disposizione di cui all'art 2, c. 2bis DL 143/08, in quanto volta a disciplinare la destinazione finale delle somme depositate e non reclamate dai creditori irreperibili, deve essere senz'altro attribuita natura sostanziale.

Il che comporta per un verso che tale disciplina non possa avere efficacia retroattiva e, per altro verso, che ai fini della sua applicazione debba aversi riguardo al momento in cui è avvenuto il deposito giudiziario delle somme nell'ambito di un procedimento civile, ivi compreso quello di concordato preventivo.

In concreto, quindi, la devoluzione al FUG delle somme non reclamate dai creditori irreperibili secondo quanto stabilito dall'art. 2, c. 2bis DL 143/08, dovrà avvenire in relazione ai depositi giudiziari (presso Poste spa ovvero presso una banca o altro istituto finanziario) eseguiti dopo la data di entrata in vigore di tale DL, ossia dopo il 17.9.08.

Nel caso di specie il deposito a favore dei creditori irreperibili del concordato di è avvenuto nel 2014 e, quindi, deve trovare applicazione proprio la disciplina di cui al DL 143/08, con conseguente devoluzione dell'intero importo al FUG, essendo decorsi più di cinque anni dal deposito.

Seppur con correzione della motivazione (laddove ha ritenuto applicabile analogicamente il disposto dell'art 117, c. 4 l.fall, anziché in via diretta quello di cui all'art 2, c. 2bis DL 143/08) il provvedimento reclamato risulta quindi corretto anche sotto questo profilo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che nessuno dei creditori irreperibili a cui il reclamo è stato notificato si è costituito nel procedimento.

PQM

Visti gli artt. 164 e 26 l.fall

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato, con la precisazione che le somme depositate sul libretto n. 013153/013 acceso presso _____ a favore dei creditori irreperibili del concordato di Padania costruzioni srl dovranno essere devolute al Fondo unico di giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis DL 143/08;
- Nulla sulle spese.

Verona, 9.7.2021

Il Giudice estensore

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

Dott. Pier Paolo Lanni

